

REGOLAMENTO PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

PREMESSA

Bullismo e cyberbullismo: reati e responsabilità

Quasi mai coloro che compiono atti di bullismo o cyberbullismo sono consapevoli di commettere dei veri e propri reati.

Si ricorda che l'imputabilità subentra con il compimento dei 14 anni e se si è ritenuti in grado d'intendere e volere.

Secondo il Codice Penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti sono:

- percosse (art. 581);
- lesione personale (art. 582);
- ingiuria (art. 594);
- diffamazione (art. 595);
- violenza privata (art. 610);
- minaccia (art. 612);
- danneggiamento (art. 635).

Nei casi più gravi (lesioni personali, minaccia grave, stalking), basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento d'ufficio; diversamente la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore del reato, quindi bisogna sporgere querela.

Le responsabilità di genitori e docenti

Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dare vita a due diversi procedimenti, l'uno penale e l'altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minore possono ricadere tanto sui genitori quanto sugli insegnanti.

I genitori devono, infatti, educare al rispetto delle regole della civile convivenza e vigilare in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne tutti i comportamenti devianti; **tale responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento del minore alla scuola.**

Gli insegnanti, nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica, sono responsabili della vigilanza sulle sue azioni e hanno il dovere di impedire comportamenti capaci di procurare danno agli altri studenti, agli stessi insegnanti e al personale scolastico in genere, ad eventuali visitatori presenti in istituto, famigliari degli alunni, verso le strutture e/o il materiale scolastico.

A risarcire dal danno sarà in prima battuta l'Amministrazione scolastica, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante.

Le responsabilità a cui si fa riferimento si estendono anche a viaggi d'istruzione, alle gite scolastiche, ai soggiorni all'estero, alle manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, insomma a tutte quelle attività in cui è prevista la presenza o compresenza del docente. Se ricorrono le due condizioni precedentemente richiamate (compimento dei 14 anni e capacità d'intendere e volere), il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.

Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno comunque tenuti al risarcimento del danno, per presunta "colpa in educando", così come previsto dal Codice Civile (Art. 2048) per i fatti commessi dal figlio. Non c'è, invece, alcuna responsabilità penale dei genitori perché essa è sempre e solo personale.

In entrambi i casi, se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- a) di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene);
- b) di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta;
- c) di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

Si fa presente che una condotta come il cyberbullismo, per sua natura inevitabilmente reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l'esonero della responsabilità del genitoriale.

Responsabilità degli insegnanti

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danneggiamenti procurati ad esempio alla strumentazione scolastica, oppure durante una gita scolastica, interviene l'art 2048 Codice Civile (responsabilità dei precettori) e l'art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste norme, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito commesso dai loro allievi, per tutto il tempo in cui gli stessi sono affidati alla loro vigilanza.

Nella scuola pubblica, le responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ricade sull'insegnante cui spettava la vigilanza. Essa viene addebitata in caso di comportamento illecito del minore affidatogli, nei termini di colpa presunta, trattandosi di "colpa in vigilando", in quanto il docente sarebbe stato inadempiente dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Da questa colpa/responsabilità si può essere scagionati solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Ciò significa che deve essersi trattato di un caso del tutto fortuito, non prevedibile o scongiurabile in virtù dell'attenzione e diligenza dovuta. Il giudice in questi casi valuta in ragione dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, oltre che del particolare contesto ambientale in cui il reato è stato consumato. Per essere

sollevato da ogni responsabilità l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare il la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto contestato.

Soggetti coinvolti:

Il Dirigente scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo;
- riceve le segnalazioni di azioni di bullismo e/o cyberbullismo;
- segnala i comportamenti scorretti al referente;
- convoca gli alunni e ne ascolta le versioni;
- valuta la sussistenza degli episodi e la loro gravità;
- informa le famiglie degli alunni;
- decreta i provvedimenti sanzionatori;
- denuncia agli organi competenti in caso di notizia di reato;

Il docente referente

- informa la comunità scolastica sull'aggiornarsi della normativa;
- svolge un'azione di sensibilizzazione sul tema, organizzando attività di formazione, progetti, iniziative, allo scopo di conoscere, prevenire e contrastare il fenomeno, rivolte a tutta la comunità scolastica;
- si attiva per comunicare tempestivamente ai coordinatori le informazioni di cui dispone su comportamenti a rischio bullismo, cyberbullismo e ne approfondisce la conoscenza confrontandosi con i docenti della/e classe/i coinvolte;
- ascolta gli studenti e pone a confronto le versioni;
- si confronta e coinvolge la psicologa;
- redige un verbale che ricostruisce il caso in esame;
- trasmette il verbale al coordinatore e lo deposita in Segreteria facendolo protocollare;
- informa le famiglie degli studenti coinvolti;
- monitora l'evolversi della situazione, avendo particolare attenzione alla condizione psicologica delle vittime;
- tiene aggiornato un faldone in cui sono registrate tutte le segnalazioni raccolte attraverso una cassetta apposita;
- consulta periodicamente le segnalazioni fatte in Rete attivando un apposito link sul sito Internet dell'Istituto;

- nel caso ritenga attendibile la segnalazione si attiva per proteggere la vittima e contrastare il fenomeno;

I docenti

- dissuadono dalla prosecuzione e/o sanzionano ogni comportamento non in linea con la presente integrazione al Regolamento disciplinare, secondo le modalità previste;
- segnalano al coordinatore ogni episodio che si presti ad essere compreso nei casi di bullismo o cyberbullismo, intervenendo immediatamente per porre fine all'attività persecutoria e individuando tutte le responsabilità coinvolte (bulli, gregari, spettatori), notificandole sul registro elettronico quanto accertate;

Il personale ATA

- segnala al docente della classe o al docente referente ogni episodio valutato come a rischio bullismo o cyberbullismo, per i necessari approfondimenti.

Il coordinatore

- trasmette al referente quanto acquisito di rilevante affinché concorra ad aggiornare il quadro della situazione, consultandosi sul da farsi;
- approfondisce la conoscenza dei fatti, ascolta le parti anche in presenza dello psicologo o del docente referente;
- se necessario porta il caso all'attenzione del DS e informa le famiglie;
- concorda con le famiglie delle modalità d'intervento volte in primo luogo a tutelare la vittima, quindi ad arginare i comportamenti lesivi, individuando percorsi di risarcimento danno (dalle scuse, alla riflessione con la classe per una rielaborazione critica dell'accaduto, sino a prevedere attività da svolgere in favore della comunità scolastica decise dal Cdc);

Il Cdc

- pianifica azioni didattiche e educative di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo
- si riunisce per deliberare eventuali sanzioni, tenendo conto del loro valore educativo e risarcitorio, offrendo sempre la possibilità di una loro conversione in attività da svolgere in favore della comunità scolastica, sempre che vi sia l'assunzione piena della responsabilità di quanto commesso e un atteggiamento collaborativo da parte del bullo.
- Il Collegio dei Docenti : elabora il PTOF e il **REGOLAMENTO PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO**

Il Consiglio d'istituto

- Il Consiglio d'Istituto : approva il PTOF e delibera il **REGOLAMENTO PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO**
- si riunisce per deliberare in caso di comprovate ipotesi per deliberare
- sospensioni oltre i 15 giorni, anche sino al termine dell'attività didattica, prevedendo anche la possibilità dell'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato (fermo restando che il 5 in condotta può essere deliberato comunque in sede di scrutinio);

I genitori o i facenti funzione

- si impegnano ad esercitare la loro funzione genitoriale, educando i figli se ancora minorenni, nei termini previsti dalla Legge;
- collaborano con i docenti secondo quanto previsto dal Patto di corresponsabilità;
- si impegnano a segnalare tempestivamente ogni episodio di bullismo e cyberbullismo commesso o subito dai propri figli, in particolare se minori, e a collaborare con la scuola per la risoluzione delle problematiche emerse;
- intervengono ad iniziative organizzate dalla scuola sul tema del bullismo e del cyberbullismo;

Gli studenti e le studentesse

- si impegnano a segnalare ai propri genitori e docenti qualsiasi episodio a rischio di bullismo o cyberbullismo, ne siano stati anche solo semplici testimoni, in modo da attivarsi fattivamente a tutela delle vittime ed escludere ogni proprio coinvolgimento, in caso di successivi accertamenti, non rendersi complici, in alcun modo, ad esempio con la propria omertà, della violenza commessa dai bulli;
- si impegnano a difendere le vittime dalle aggressioni e da eventuali ritorsioni, creando un clima solidale ed empatico attorno alle vittime;
- collaborano a progetti realizzati dalla scuola sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- intervengono ad iniziative organizzate dalla scuola sul tema del bullismo e del cyberbullismo.